

Interrogazione n. 1623

presentata in data 31 luglio 2025

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Vitri

Rinnovo organismi amministrativi Ambito Territoriale Caccia AN 2 – Richiesta chiarimenti

a risposta scritta

VISTO

La Legge Regionale 7/95 art. 18 (Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia) comma 6 che recita “Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati”;

la Legge Regionale 12/2024 art. 37 comma 7 che recita: “Il Presidente ed i componenti degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7 /1995, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, cessano di svolgere le rispettive funzioni il giorno successivo a quello della costituzione dei nuovi organi, secondo le modalità previste da questo articolo”;

quanto disposto dalla Legge Regionale 16/2024 “Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative”, che fornisce all'art. 17 l'interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 12/2024.

CONSIDERATO

che la l.r. n. 12/2024 ha apportato modifiche alla precedente l.r. del 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

l'ultimo paragrafo del comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/24 recita: “Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. (...)”;

che in merito al rinnovo degli organi amministrativi dell'ATC AN 2 abbiamo ricevuto segnalazioni della convocazione da parte dell'ATC AN 2 di persone che stando al disposto dell'ultimo paragrafo del comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/24, risulterebbero incompatibili con la nuova normativa regionale.

PRESO ATTO

che il Commissario Straordinario nominato dalla con DGR n. 1987 del 16 dicembre 2024 avente ad oggetto: l.r. n. 7/95 – l.r. 12/24 - Nomina Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia regionali, espleta le sue funzioni in vigenza del comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/24.

ACCERTATO

che, da ultimo, con DGR 1210/2025 la Giunta Regionale ha provveduto all'ulteriore proroga dell'incarico di Commissario ad Acta dell'ATC AN 2 finalizzata al compimento di tutti gli atti necessari alla corretta e regolare

ricostituzione degli organi Associativi, nonché di tutti i necessari atti di ordinaria amministrazione, con il compito di sciogliere, con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Commissario Straordinario, gli organi dell'ATC AN 2 costituiti in data 17 ottobre 2023, in palese difformità dalle previsioni dell'art. 3 dello Statuto.

ACCLARATO

quindi che, quest'ultimo aspetto, sostanziale e relativo alla designazione dei componenti degli organismi effettuata nel 2023 in difformità di legge, impone la necessità di adeguarsi a quanto normativamente previsto dal comma 5, dell'articolo 16 della l.r. 12/24.

PRESO ATTO

che Presidente e membri del Comitato di Gestione assolvono funzioni inerenti un servizio d'interesse pubblico e che quindi sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali e come tali si debbono comportare durante l'espletamento del servizio e che alcuni ricoprono la veste di membro del CO.GE da più di due mandati;

che nella seduta del Consiglio Regionale del 26 novembre 2024 l'Assessore competente ha dichiarato di aver trasmesso alla magistratura Civile ed alla magistratura della Corte dei Conti la relazione del Commissario ad Acta per l'ATC AN 2, per le valutazioni dei comportamenti ed irregolarità riscontrate, individuate e riconducibili a bilanci diversi rispetto alla documentazione visionata, rimborsi chilometrici non sufficientemente argomentati, contratti assicurativi onerosi, rimborsi dei danni alle produzioni agricole erogati in modo difforme dalle indicazioni e prescrizioni regionali e che da tali irregolarità possono derivare danni all'ambiente e alla biodiversità, all'ecosistema faunistico per parziale o mancata tutela e conservazione fauna selvatica e danni economici per spese non effettuate secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità come invece è previsto avvenga per le risorse pubbliche.

EVIDENZIATO QUINDI CHE

In merito al rinnovo degli organi amministrativi dell'ATC AN 2 e, in particolare, in merito al rinnovo del Comitato di gestione, abbiamo ricevuto segnalazioni di una convocazione da parte dell'ATC AN 2 di persone che, stando al disposto dell'ultimo paragrafo del comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/24, risulterebbero incompatibili con la nuova normativa regionale.

RITENUTO INOLTRE CHE

in attesa dei riscontri delle magistrature interessate, sia necessario garantire la corretta applicazione delle previsioni contenute al comma 5, dell'articolo 16 della L.R. 12/24.

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

- se quanto sopraesposto corrisponde al vero;
- se, in caso affermativo, è loro intenzione intervenire per garantire il rispetto di quanto previsto dalla l.r. 12/24, dalla normativa vigente in materia e dai principi di buona amministrazione.